

Determina n. 124 del 08/08/2022

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Affidamento, in regime di accordo quadro, con un unico operatore economico, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, della conduzione degli impianti tecnologici, compreso il ruolo di terzo responsabile, dell'assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi, nonché dei lavori manutentivi straordinari, presso lo Stadio Olimpico di Roma.
CODICE IDENTIFICATIVO NUMERO RDA	R.A.131/22/PA - RDA 30321
CIG	9351767A41
CUP	J81G22000230005
BENEFICIARIO	Sport e salute S.p.A.
DIREZIONE RICHIEDENTE	Spazio Sport Sport Community
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	<p>Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice"), nonché art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (di seguito anche "Decreto semplificazioni"), svolta con modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e 9, del Codice, l'appalto è qualificato come un appalto misto di servizi e lavori con prevalenza economica e funzionale dei servizi.</p>
IMPORTO MASSIMO STIMATO	<p>Il valore massimo dell'accordo quadro è stimato in € 6.751.058,21, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo dei costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze e costi per l'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento.</p> <p>Tale importo, per l'intera durata contrattuale, è così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) € 3.738.898,21+IVA, soggetto a ribasso in sede di gara, quale corrispettivo a canone per l'assistenza tecnica giornaliera finalizzata alla conduzione degli impianti tecnologici, manutenzione ordinaria (tecnologica), assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi, nonché rilevazione e ripristino (tecnologico ed edile) dei danni derivanti da atti vandalici, come calcolato e indicato al paragrafo 5 del Capitolato; b) € 1.500.000,00+IVA, quale importo massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante, per la contabilizzazione della manutenzione tecnologica extra-canone, nonché degli eventuali interventi straordinari finalizzati all'esecuzione di modifiche sostanziali agli impianti tecnologici esistenti, di interventi ad essi correlati o inerenti implementazioni delle funzionalità che la Stazione appaltante riterrà utile eseguire; c) € 1.350.000,00+IVA, quale importo massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante, per la contabilizzazione della manutenzione edile extra-canone; <p>Le attività extra-canone di cui alle lettere b) e c) verranno richieste ed attivate dalla Stazione Appaltante, a seconda delle concrete esigenze che la stessa dovrà soddisfare in vigenza dell'accordo quadro.</p> <p>Gli interventi da eseguirsi a chiamata, a seguito di segnalazione o richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, saranno gestiti attraverso specifici ordini di servizio, aventi valore di contratti esecutivi dell'accordo quadro.</p> <p>Gli importi corrispondono al valore del massimale contrattuale previsto per tali prestazioni, non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante.</p> <p>Si precisa, infatti, che detti importi sono da considerare come somme a disposizione (plafond) per pagare le prestazioni, non prevedibili, effettivamente e regolarmente eseguite su richiesta.</p> <p>La Stazione appaltante non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tali importi massimi di spesa, in quanto si tratta di importi stimati e, quindi, meramente presuntivi ai sensi dell'art. 35 del Codice. Né tantomeno sussiste alcun obbligo a garantire al fornitore prestazioni minime contrattuali.</p>

	<p>L'operatore economico aggiudicatario avrà diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati per le attività rese, né potrà avanzare pretese o diritti in caso di mancato raggiungimento al termine del contratto di tali importi massimi di spesa.</p> <p>d) 21.000,00+IVA, soggetto a ribasso in sede di gara, quale corrispettivo a canone per l'attività di assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile", nell'ambito del servizio di conduzione e manutenzione, ai sensi del D.Lgs192/2005 e DPR 74/2013, di tutte le centrali termiche, gruppi frigoriferi e pompe di calore installate presso il complesso sportivo oggetto del contratto, ottenuto moltiplicando l'importo annuo pari ad € 7.000,00+IVA, per la durata contrattuale;</p> <p>e) € 41.160,00+IVA, non soggetti a ribasso, quali costi per la sicurezza da rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs.81/2008, da compensare a misura;</p> <p>f) € 100.000,00+IVA, non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D. Lgs.81/2008 e s.m.i., connessi agli interventi di manutenzione straordinaria (extra canone), da compensare con corrispettivo a misura. Detti oneri saranno quantificati, qualora se ne verificano i presupposti, in sede di affidamento del singolo intervento.</p> <p>Le prestazioni a chiamata di cui ai punti b) e c) saranno contabilizzate a "misura", e comunque nel limite massimo di spesa stimato presuntivamente per tali attività.</p> <p>Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e d), saranno compensate attraverso un canone, determinato con cadenza trimestrale, al netto del ribasso offerto sugli importi a base di gara. Detti canoni resteranno fissi e invariabili, per il primo anno di esecuzione contrattuale, mentre per le annualità successive alla prima si procederà, al ricorrere dei presupposti di legge e su richiesta del Fornitore, alla revisione dei prezzi, secondo quanto previsto dallo schema di contratto.</p> <p>L'eventuale risparmio conseguito dalla Stazione Appaltante rispetto alle attività remunerate a canone di cui ai punti a) e d), derivante dal ribasso offerto in sede di gara, andrà a incrementare il valore del plafond previsto per le attività extra-canone con corrispettivo a misura di cui ai punti b) e c).</p> <p>L'importo massimo contrattuale sarà, quindi, pari ad € 6.751.058,21+IVA.</p> <p>Nel corso dell'esecuzione del contratto, anche eventualmente rinnovato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.</p>
DURATA	<p>36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni</p> <p>Oltre ai canoni per le attività di cui alle lettere a) e d) del precedente paragrafo 3, la Stazione Appaltante, durante la vigenza contrattuale, emetterà singoli ordinativi di servizio, aventi valore di contratti esecutivi, per le attività extra-canone di cui al precedente paragrafo 3 lettere b) e c), fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa indicato nella stessa lettera.</p> <p>Qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro non sarà stato raggiunto l'importo massimo di spesa, non impegnativo e vincolante di cui alle lettere b) e c), le Parti potranno concordare un'eventuale proroga dell'Accordo Quadro per un periodo di ulteriori 12 mesi, purché ci sia disponibilità economica per garantire anche le attività di cui alle lettere a) e d).</p> <p>L'operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui gli importi massimi di spesa di cui alla lettera b) e c) non vengano raggiunti.</p>
EVENTUALI OPZIONI	<p>L'accordo quadro può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 2.250.352,74, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo dei costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze e costi destinati all'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento.</p> <p>La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.</p> <p>Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e costi destinati all'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento., è pari ad € 9.001.410,95, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:</p>

Importo complessivo massimo per la durata di 36 mesi	Importo per, eventuale, rinnovo	Valore globale stimato dell'appalto
€ 6.751.058,21	€ 2.250.352,74	€ 9.001.410,95

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	<p>A. Requisiti generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. <p>B. Requisiti di idoneità</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs.50/2016; <p>C. requisiti di capacità economico-finanziaria</p> <p>a1 Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della prestazione principale relativa alle prestazioni a canone, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, oververosia approvati, non inferiore ad € 895.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è la "manutenzione impianti tecnologici". Il fatturato specifico richiesto può essere stato conseguito dagli operatori economici nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività di manutenzione (ordinaria, straordinaria, presidio ecc.) su qualsiasi tipo di impianto tecnologico oggetto del contratto da affidare.</p> <p>a2 Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della prestazione secondaria relativa alle prestazioni a canone, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, oververosia approvati, non inferiore ad € 350.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è la "manutenzione edile".</p> <p>D. requisiti di capacità tecnica-organizzativa:</p> <p>a) Esecuzione nell'ultimo triennio delle seguenti prestazioni analoghe</p> <p>Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio almeno n.1 (uno) contratto di durata pluriennale avente ad oggetto la conduzione e manutenzione di impianti tecnologici, corredata di lavori manutentivi straordinari, espletata presso una struttura pubblica o privata con un'affluenza di utenza (persone e/o pubblico) media settimanale non inferiore a n° 40.000 uomo/settimana, per un importo annuo pari ad almeno € 350.000,00+IVA</p> <p>b) ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nelle seguenti categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni in appalto, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R. così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014, contenente l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000:</p>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Lavorazioni</th> <th>Categorie SOA e classifica D.P.R. 207/2010 e s.m.i.</th> <th>Prevalente /Scorporabile</th> <th>Subappaltabile/non subappaltabile/SIOS</th> <th>Importo €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Impianti tecnologici</td> <td>OG11 cl. III - bis o superiore</td> <td>Prevalente</td> <td>S.I.O.S a qualificazione obbligatoria, subappaltabile</td> <td>€ 1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Opere edili</td> <td>OG1 cl. III- bis o superiore</td> <td>Scorporabile</td> <td>a qualificazione obbligatoria, subappaltabile</td> <td>€ 1.350.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTALE</td> <td>€ 2.850.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	n	Lavorazioni	Categorie SOA e classifica D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	Prevalente /Scorporabile	Subappaltabile/non subappaltabile/SIOS	Importo €	1	Impianti tecnologici	OG11 cl. III - bis o superiore	Prevalente	S.I.O.S a qualificazione obbligatoria, subappaltabile	€ 1.500.000,00	2	Opere edili	OG1 cl. III- bis o superiore	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, subappaltabile	€ 1.350.000,00	TOTALE				
n	Lavorazioni	Categorie SOA e classifica D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	Prevalente /Scorporabile	Subappaltabile/non subappaltabile/SIOS	Importo €																			
1	Impianti tecnologici	OG11 cl. III - bis o superiore	Prevalente	S.I.O.S a qualificazione obbligatoria, subappaltabile	€ 1.500.000,00																			
2	Opere edili	OG1 cl. III- bis o superiore	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, subappaltabile	€ 1.350.000,00																			
TOTALE					€ 2.850.000,00																			

CRITERIO AGGIUDICAZIONE	DI Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi PT = 70 PE = 30
SUDDIVISIONE LOTTI	IN NO
MOTIVAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs.50/2016, l'appalto non viene suddiviso in lotti per la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni (servizi e lavori) richieste dalla Stazione Appaltante in ragione dell'esigenza di ottenere la gestione unitaria e coordinata del complesso impiantistico sotto il profilo della conduzione, manutenzione, monitoraggio e gestione, nonché di assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed il contenimento dei costi mediante economie di scala. ▪ Viene richiesto il requisito del Fatturato specifico medio annuo in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto, nonché dotati di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati. ▪ In virtù di quanto previsto dall'art.8, comma 1, lett. b) del Decreto semplificazioni, il sopralluogo sulle aree interessate è obbligatorio per consentire una concreta verifica degli impianti tecnologici in ragione dei caratteri di specialità e significatività dell'impianto sportivo sede di esecuzione delle prestazioni.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratto standard di Sport e salute S.p.A. ▪ Il capitolato è stato predisposto rispettando i criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs.50/2016, nonché all'Allegato 2 al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", e all'Allegato 1 al D.M. 7 marzo 2012 (Servizi energetici per gli edifici).
DEROGHE AL BANDO TIPO	<p>E' stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1 del 24 Novembre 2021 e adattato in quanto l' appalto è qualificato come un appalto misto di servizi e lavori in cui la componente dei "Servizi" è prevalente rispetto a quella residuale dei "Lavori", e pertanto ai fini della partecipazione alla procedura sono stati individuati sia la dimostrazione della capacità economico-finanziaria per l'erogazione dei servizi oggetto di gara sia il possesso dell' attestazioni SOA per la categoria e classifica relative alle lavorazioni da assumere.</p> <p>Inoltre, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC; ▪ è stata eliminata nei raggruppamenti temporanei la previsione secondo cui la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Codice in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea 28 aprile 2022, causa C-642-20. ▪ è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 48 del D. Lgs.50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria; ▪ per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L. 17 gennaio 2021, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno del DGUE, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 euro. - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D. Lgs.50/2016), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente; - fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3: <ul style="list-style-type: none"> ○ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; ○ le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs.50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6; ○ il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; ○ ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico. <p>Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;</p> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D. Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6: <ul style="list-style-type: none"> ○ per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ○ nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto). <p>Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs.50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti. <p>Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte; ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe di cui al paragrafo 6.4 lett.a) del disciplinare di gara è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE; ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe di cui al paragrafo 6.4 lett.a) del disciplinare di gara, è stato precisato che saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore; ▪ è stato precisato che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione del contratto; ▪ è stato previsto che debba "sempre" essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Acquisti) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne; ▪ è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice; ▪ è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni; ▪ al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile
<p>ULTERIORI NOTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nella riunione del 18 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Sport e salute S.p.A. ha autorizzato l'indizione della procedura in oggetto e la conseguente autorizzazione al Presidente e Amministratore Delegato del compimento e della sottoscrizione di tutti gli atti finalizzati alla pubblicazione ▪ Alla procedura si applica l'art. 133, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016; 2) polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks) con un massimale pari all'importo del contratto, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e con un massimale pari ad € 1.500.000,00) unico per sinistro per la responsabilità civile da danni causati a terzi (RCT) in relazione ai lavori assicurati, che si siano verificati durante l'esecuzione degli stessi; 3) polizza RCO per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'operatore economico si avvarrà durante l'esecuzione dei lavori, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D. Lgs.50/2016, all'interno del Portale fornitori. ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni. ▪ La necessaria copertura finanziaria per le prestazioni a forfait è stata accertata (RDA n. 30321). Per le prestazioni a chiamata, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP. ▪ Per la ricezione delle offerte potranno applicarsi i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto semplificazioni. ▪ Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale <i>"l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento"</i>), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di invio del Bando alla GUUE.
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	<p>La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.31, comma 10, del D. Lgs.50/2016, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Funzione "Procurement".</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l'arch. Marco Ducci Direzione Spazio Sport – Ingegneria e Direzione Tecnica.</p> <p>Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto.</p>

Il Presidente e Amministratore Delegato

Avv. Vito Cozzoli

